Legge regionale 25 novembre 2019, n. 46 (BUR n. 137/2019) (Bilancio)

BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 (1)

Art. 1 - Stati di previsione delle entrate e delle spese. (2)

- 1. Per l'esercizio finanziario 2020 sono previste entrate di competenza per euro 17.081.675.909,84 e di cassa per euro 20.940.703.434,17 e autorizzati impegni di spesa per euro 17.081.675.909,84 e pagamenti per euro 20.240.703.434,17 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
- 2. Per l'esercizio finanziario 2021 sono previste entrate di competenza per euro 15.857.914.983,50 e autorizzati impegni di spesa per euro 15.857.914.983,50 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
- 3. Per l'esercizio finanziario 2022 sono previste entrate di competenza per euro 15.914.494.518,79 e autorizzati impegni di spesa per euro 15.914.494.518,79 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

Art. 2 - Allegati al bilancio.

- 1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:
- a) Nota integrativa (Allegato 1) (3);
- b) Riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 2);
- c) Riepilogo generale delle spese per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 3);
- d) Riepilogo generale delle spese per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 4);
- e) Prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 5);
- f) Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 6):
- g) Quadro generale riassuntivo (Allegato 7) (4);
- h) Prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio (Allegato 8);
- i) Tabella dimostrativa del risultato presunto di amministrazione (Allegato 9);
- j) Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 10);
- k) Elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (Allegato 11);
- l) Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (Allegato 12);
- m) Elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (Allegato 13);

- n) Elenco delle spese non obbligatorie a carattere continuativo o ricorrente autorizzate per l'esercizio finanziario 2020 e quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" (Allegato 14) (5);
- o) Composizione del fondo pluriennale vincolato per missioni e programmi (Allegato 15);
- p) Prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (Allegato 16).

Art. 3 - Autorizzazione al ricorso all'indebitamento in attuazione dell'articolo 40, comma 2, decreto legislativo 118/2011.

- 1. In applicazione dell'articolo 40, comma 2, decreto legislativo 118/2011 e successive modificazioni, è autorizzata nell'anno 2020 la contrazione di mutui, prestiti obbligazionari o altre forme indebitamento, nel rispetto di quanto disposto dalla legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, dall'articolo 3, commi da 16 a 21-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, di quanto previsto dall'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e dall'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 nonché all'osservanza di quanto recato dall'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per far fronte ad effettive esigenze di cassa, per l'importo di euro 756.972.489,77 (Titolo 6 - Tipologia 300), a copertura del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, sulla base del risultato presunto di amministrazione 2019 determinato nello stesso importo, aggiornarsi con legge di assestamento del bilancio di previsione 2020-2022 sulla base delle risultanze definitive del rendiconto 2019.
- 2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre l'indebitamento di cui al comma 1 per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso massimo pari al 6 per cento. Nel caso di operazioni di indebitamento a tasso variabile, l'entità del tasso di cui al periodo precedente è riferita al tasso iniziale delle operazioni medesime al momento della stipula.
- 3. Il pagamento delle rate di ammortamento e degli eventuali interessi di preammortamento è garantito mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della Regione, per tutta la durata dell'operazione di indebitamento, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti.
- 4. In via sussidiaria la Giunta regionale potrà conferire, con ciascun atto di erogazione, mandato irrevocabile al Tesoriere a versare a favore degli istituti finanziatori le somme di cui al comma 3 alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare le somme necessarie in ogni esercizio finanziario, con precedenza su

ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse.

5. L'onere annuale relativo all'ammortamento ed all'eventuale pre-ammortamento, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro 32.137.067,87 e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2021 e 2022 nella parte spesa del bilancio di previsione 2020-2022 (Missione 50 - Programmi 01 e 02).

Art. 4 - Autorizzazione al ricorso all'indebitamento per spese d'investimento specifiche.

- 1. Per l'attuazione di spese d'investimento specifiche, triennio 2020-2022 è autorizzata la contrazione di mutui, prestiti di indebitamento, obbligazionari o altre forme per l'importo complessivo di euro 147.500.000,00 (Titolo 6 - Tipologia 300), nel rispetto di quanto disposto dalla legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, dall'articolo 3, commi da 16 a 21-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, di quanto previsto dall'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e dall'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 nonché all'osservanza di quanto recato dall'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
- 2. L'importo complessivo delle erogazioni relative ai mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento di cui al comma 1 non può essere superiore ad euro 55.500.000,00 nel 2020, euro 46.000.000,00 nel 2021 ed euro 46.000.000,00 nel 2022.
- 3. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre l'indebitamento di cui al comma 1 per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso massimo pari al 6 per cento. Nel caso di operazioni di indebitamento a tasso variabile, l'entità del tasso di cui al periodo precedente è riferita al tasso iniziale delle operazioni medesime al momento della stipula.
- 4. L'indebitamento di cui al comma 1 potrà essere assunto anche mediante ricorso diretto alla Banca europea per gli investimenti (BEI).
- 5. Il pagamento delle rate di ammortamento e degli eventuali interessi di preammortamento è garantito mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della Regione, per tutta la durata dell'operazione di indebitamento, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti.
- 6. In via sussidiaria la Giunta regionale potrà conferire, con ciascun atto di erogazione, mandato irrevocabile al Tesoriere a versare a favore degli istituti finanziatori le somme di cui al precedente comma 4 alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare le somme necessarie in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse.
- 7. L'onere annuale relativo all'ammortamento ed all'eventuale pre-ammortamento, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è

previsto in euro 2.356.237,90 per il 2021 e in euro 4.447.637,27 per il 2022, e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2021 e 2022 nella parte spesa del bilancio di previsione 2020-2022 (Missione 50 - Programmi 01 e 02).

Art. 5 - Attuazione del Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

1. Per l'attuazione del Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, per l'esercizio 2020, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, con proprio atto, le variazioni inerenti la gestione sanitaria per l'iscrizione delle entrate, nonché delle relative spese.

Art. 6 - Fondi speciali.

- 1. Il fondo speciale per le spese correnti destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio (Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti") è determinato in euro 700.000,00 per ciascun esercizio 2020 e 2021 e 2022.
- 2. Il fondo speciale per le spese in conto capitale destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio (Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale") è determinato in euro 1.300.000,00 per ciascun esercizio 2020 e 2021 e 2022.

Art. 7 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

ALLEGATI OMESSI

- 1() Vedi avviso di errata corrige nel BUR n. 139/2019 di ripubblicazione dell'Allegato 9.
- 2() Articolo oggetto di ripubblicazione nel BUR n. 140/2019 per errata corrige.
- 3() Allegato 1 punto d) elenchi aggiornati e sostituiti da Allegato 14 legge regionale 1 dicembre 2020, n. 36; in precedenza gli elenchi sono stati modificati e integrati da Allegato 6 di cui alla lettera d) comma 1 art. 5 della legge regionale 30 aprile 2020, n. 13.
- 4() Allegato 7 modificato da Allegato 4 di cui alla lettera b) comma 1 art. 5 della legge regionale 30 aprile 2020, n. 13.
- 5() Allegato 14 modificato da Allegato 5 di cui alla lettera c) comma 1 art. 5 della legge regionale 30 aprile 2020, n. 13.